



Roma, 21/02/2022

Ufficio: DAR/DMS
Protocollo: 202200002967/A.G.
Oggetto: Obbligo vaccinale e gestione guarigioni in *Piattaforma nazionale-DGC*.

Circolare n. 13542

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il Ministero della salute, con nota odierna, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione dei certificati di guarigione da parte della Piattaforma nazionale-DGC per la verifica dell'obbligo vaccinale dei professionisti sanitari.

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in materia di obbligo vaccinale dei professionisti sanitari (ex articolo 4 del D.L. 44/2021 come modificato dal D.L. 172/2021), per fornire i seguenti aggiornamenti a seguito di alcune precisazioni pervenute in data odierna dal Ministero della salute ([clicca qui per la nota ministeriale](#)).

La Direzione generale dei sistemi informatici, su indicazione dell'Ufficio di Gabinetto, ha comunicato che, a partire dalla prossima interrogazione (alle h. 3:00 del 22.2.2022), la *Piattaforma nazionale-DGC* - lo strumento attraverso il quale gli Ordini territoriali, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 4 del D.L. 44/2021, eseguono la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale dei propri iscritti - non considererà più, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, i certificati di guarigione (informazione che era stata presa in considerazione dallo scorso 7 febbraio).

Si segnala, pertanto, che nella giornata di domani perverranno dalla suddetta Piattaforma, presumibilmente, numerose segnalazioni di farmacisti (guariti e non vaccinati) con “STATO NON VALIDO”, a seguito delle quali gli Ordini, nel rispetto della normativa vigente, dovranno inviare agli iscritti la lettera di “*Invito ad adempiere*” chiedendo di produrre, nel termine massimo di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale (cfr. [circolare federale n. 13480 del 27.1.2022](#) e la documentazione di supporto amministrativo trasmessa ai Presidenti degli Ordini – protocolli n. 12094 del 2.12.2021 – 12180 del 3.12.2021- 13134 del 20.12.2021, 815 del 13.1.2022 e 1600 del 27.1.2022).

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)